



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 43

DEL 14/01/2025

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1289 del 29.07.2015 rilasciata al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani in località Tossilo, Macomer. Nuova linea di termovalorizzazione da 29,972 MWt. "Verifica art. 237- octies, comma 7. del D.Lgs. 152/2006" ai fini del collaudo tecnico amministrativo.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:

- la deliberazione dell'A.S. n. 16 del 06/03/2024 attinente alla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente ed il riparto di competenze tra i vari settore individuati, tra i quali il Settore 5 – Ambiente e Territorio;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 17 del 02/09/2024, con il quale è stato conferito al dottor Vincenzo Zanzarella, l'incarico di direzione del Settore 5 – Ambiente e Territorio;

premesse che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1964 del 25.06.2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A;
- con successive determinazioni n. 1446 del 26.07.2013, n. 1693 del 12.09.2013, n. 1377 del 11.07.2014, n. 1247 del 24.06.2014, n. 1878 del 03.10.2014, n. 712 del 10.04.2015, n. 1289 del 29.07.2015, n. 1422 del 10.09.2015 e n. 529 del 02/05/2016 è stata modificata l'AIA di cui sopra;

vista in particolare la Determinazione Dirigenziale n. 1289 del 29.07.2015 con la quale il Consorzio Industriale di Macomer (CIM) proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti è stato autorizzato alla modifica sostanziale dell'impianto di incenerimento di rifiuti urbani, codice 5.2 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005, in località Tossilo – Macomer, per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 27,972 MWt;

richiamate altresì le Determine Dirigenziali di diffida della Provincia di Nuoro:

- n. 1120 del 19.10.2022 avente ad oggetto “*Autorizzazione Integrata Ambientale Det. n. 1964 del 25/06/2010 e ss.mm.ii. e n. 1289 del 29/07/2015. Impianto di trattamento rifiuti urbani in località Tossilo, Macomer. Documentazione da produrre preliminarmente alla messa in esercizio della nuova linea di incenerimento. Diffida*”;
- n. 371 del 15.04.2024 avente ad oggetto: “*Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1964 del 25/06/2010 e ss.mm.ii. al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Diffida per presentazione documentazione riesame e per gestione impianto*”;

visto l'Allegato 1 della suddetta Determinazione Dirigenziale n.1289/2015, paragrafo 6.4 comma 1) che prevede “*Ai sensi dell'art. 237-octies c.7 del D.Lgs.152/06, l'inizio delle attività di incenerimento potrà*



avvenire solo a seguito della verifica dell'autorità competente della conformità dell'impianto alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. Qualora l'autorità competente non provveda a tale verifica entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il gestore può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione”;

stante la necessità di procedere con la verifica di cui all'art. 237-octies, comma 7, del D.Lgs.152/06, con la Determina n. 865 del 26.07.2023 è stato affidato l'incarico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 al professionista Dott. Gianluca Vargiu per l'espletamento del servizio di verifica della conformità del Termovalorizzatore alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 237-octies c.7 del D.Lgs.152/06;

vista la nota del CIM prot. n. 816 del 06.11.2023 acquisita al protocollo provinciale al n. 24455 in data 07.11.2023, con la quale il Consorzio ha richiesto all'Autorità competente la verifica di conformità per l'avvio del termovalorizzatore in applicazione all'art. 237-octies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 corredata da diversi documenti;

vista altresì la nota del CIM prot. n. 199 del 24.03.2023 con la quale sono stati inoltrati diversi elaborati ritenuti utili anche ai fini della valutazione di cui all' art. 237-octies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Provincia, con nota prot. n. 25870 del 22.11.2023, ravvisate importanti criticità nell'istanza prot. n. 816-2023 di cui sopra, che necessitavano di chiarimenti essenziali per poter dare un giudizio di conformità per l'avvio dell'impianto, ha richiesto al CIM di fornire tutta una serie di evidenze documentali precisando che, fintanto che non verrà prodotta tutta la documentazione richiesta, si intendono interrotti i termini di cui all'art. 237-octies c. 7 del D.Lgs. 152/2006;

viste le note del CIM:

- prot. n. 933 del 13.12.2023 acquisita al protocollo provinciale ai n. 27582-27583-27584-27585-27586-27587 del 14.12.2023 in riscontro alle richieste della Provincia;
- prot. n. 942 del 14.12.2023 acquisita al protocollo provinciale ai n. 27706 del 15.12.2023 con la quale si trasmette il documento PMC rev. 8 redatto in riscontro alle indicazioni di cui alla nota Arpas Dipartimento di Oristano prot. n. 42135 del 14.11.2023;

constatato il permanere della carenza nella documentazione agli atti, la Provincia con nota prot. n. 28142 del 21.12.2023, ha richiesto al CIM di fornire le dovute integrazioni al fine di poter completare l'iter istruttorio;

viste le note di seguito elencate, con cui il CIM ha riscontrato alle richieste dell'Autorità competente oltre che all'osservazioni dell'Ente di controllo Arpas Dipartimento di Oristano:

- nota CIM prot. n. 497 del 04.07.2024;
- nota CIM prot. n. 617 del 30.08.2024;
- nota CIM prot. n. 674 del 19.09.2024;
- nota CIM prot. n. 686 del 20.09.2024;
- nota CIM prot. n. 753 del 16.10.2024;
- nota CIM prot. n. 755 del 17.10.2024;
- nota CIM prot. n. 856 del 26.11.2024;
- nota CIM prot. n. 900 del 13.12.2024;

dato atto dei pareri e valutazioni Arpas Dipartimento di Oristano:



- prot. n. 42135 del 14.11.2023 con la quale, tra l'altro si allega il parere politico del Servizio Agenti Fisici relativo alla procedura di gestione ritrovamento radionuclidi;
- prot. n. 36136 del 01.10.2024 recante la valutazione sullo SME rev 4;
- prot. n. 39696 del 24.10.2024 recante il parere di competenza relativo alla revisione 11 del 10.10.2024 del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione in oggetto;

viste le note CIM protocollo n. 853 del 26.11.2024, n. 883 del 06.12.2024, n. 901 del 13.12.2024, n. 925 del 20.12.2024, n. 934 del 27.12.2024, n. 937 del 30.12.2024, la n. 5 del 03.01.2025 e la n. 23 del 13.01.2025 con le quali è stato trasmesso il cronoprogramma delle varie attività propedeutiche all'avvio dell'impianto;

vista la bozza del documento "Verifica ex art. 237-octies c. 7 del D.Lgs. 152/2006" a firma del Dott. Gianluca Vargiu recante la disamina delle singole prescrizioni ambientali dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 1289 del 29.07.2015;

considerato che dal documento di cui sopra emerge che, al fine di soddisfare le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione AIA D.D. 1289/2015, il proponente dovrà provvedere a quanto indicato nello stesso elaborato e riassunto nel resoconto;

atteso che la verifica di cui all'art. 237-octies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, riguarda esclusivamente gli aspetti ambientali, facendo salvi tutti gli altri pareri, nullaosta, autorizzazioni e concessioni comunque denominati, di competenza degli altri Enti, la Provincia con nota prot. n.30173 del 17.12.2024 ha inoltrato la bozza del documento "Resoconto verifica art.237-octies, comma 7, D.Lgs. 152/2006", oltre che al CIM e alla Tossilo S.p.a., anche ai seguenti soggetti ai quali è stato chiesto di formulare eventuali osservazioni e/o nullaosta al fine della messa in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione con l'alimentazione a rifiuti da trasmettere entro la data del 07.01.2025:

- Comune di Macomer;
- RAS Assessorato Difesa Ambiente:
 - Servizio Tutela Atmosfera e Territorio
 - Comitato Coordinamento IPPC
 - Servizio SAVI
- RAS Assessorato ai Lavori Pubblici: Servizio Genio Civile di Nuoro;
- RAS - Assessorato agli Enti Locali:
 - Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica
 - Servizio Tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra
- RAS - Assessorato all'Industria, Servizio Energia;
- RAS - Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale Nuoro;
- RAS - Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agropastorale Direzione Generale;
- ARPAS:
 - Direzione Tecnico-Scientifica – Cagliari
 - Dipartimento di Oristano
- ASL NUORO:
 - Servizio S.PRE.S.A.L.
 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 - Servizio di Integrazione Salute Ambiente (Igiene urbanistica)
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro;

richiamate:

- la nota del Comune di Macomer prot. n. 36089 del 19.12.24 con la quale è stata richiesta documentazione ritenuta utile ai fini della formulazione di osservazioni;
- la nota della Provincia prot. n. 30362 del 24.12.24 con la quale, in riscontro alla nota di cui sopra, ha trasmesso la principale documentazione relativa all'avvio dell'impianto di termovalorizzazione;

considerato che, entro la data del 07.01.2025:

- il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro con nota prot. n. 92755 del



30.12.24 ha comunicato che per gli interventi previsti non è necessario il rilascio di autorizzazione di loro competenza;

- non è pervenuta alcuna osservazione e/o parere da parte delle altre amministrazioni alle quali è stato richiesto di esprimersi in merito;

visto l'elaborato definitivo "Verifica ex art. 237-octies comma 7 del D.Lgs. 152/2006" presentato in data 14.01.2025, giusto prot. n. 808, dal tecnico incaricato Dott. Gianluca Vargiu;

atteso che l'elaborato tecnico è stato oggetto di istruttoria da parte dei tecnici della Provincia e ritenuto di doverlo approvare;

visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii;
- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio SAVI;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione; per i motivi esposti in premessa;

per tutto quanto premesso;

propone l'adozione della seguente determinazione

art.1.di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

art.2.di approvare il documento "Verifica ex art. 237-octies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006" a firma del Dott. Gianluca Vargiu giusto prot. n. 808 del 14.01.2025, acquisito agli atti del procedimento anche se non materialmente allegato, recante la disamina delle singole prescrizioni ambientali dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale n. 1289 del 29.07.2015, per consentire la messa in esercizio con l'alimentazione a rifiuti così come definita dall'A.I.A. §6.4 dell'Allegato 1 del suddetto atto e finalizzata al collaudo tecnico amministrativo;

art.3.di dare atto che come riportato nelle conclusioni del documento suddetto "Verifica ex art. 237-octies, comma 7, del D.Lgs. 152/2006", si può dar corso alla messa in esercizio per l'effettuazione del collaudo funzionale dell'impianto, a condizione che il CIM provveda ad integrare quanto già trasmesso, con i seguenti documenti:

prima dell'avvio delle operazioni di messa in esercizio con combustibile rifiuto:

- 1. Individuazione formale del soggetto Gestore per la fase di collaudo in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge.*
- 2. Invio organigramma della fase di attività compresa fra messa in esercizio con combustibile rifiuto fino all'avvenuto collaudo della durata max di 180 giorni (allegato 3B del SGA) con indicati i nominativi di tutte le principali figure interessate.*
- 3. Invio di idonea documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale per le attività da*



intraprendere in fase di collaudo e Piano di formazione per le attività che saranno effettuate post collaudo.

- 4. Invio nominativo del responsabile Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione RAS numero 14/32 del 04.04.2012 con allegata la documentazione prevista nella stessa delibera per l'affidamento e accettazione dell'incarico.*
- 5. Invio risultati delle analisi di cui al PMC vigente degli ultimi due anni per le acque sotterranee, per le ricadute al suolo per i deposimetri: nel caso in cui il gestore non abbia provveduto, devono essere avviati immediatamente tali campionamenti, salvo trasmettere il preavviso all'autorità di controllo di 15 gg come richiesto dall'AIA.*
- 6. Aggiornare la planimetria "area di stoccaggio rifiuti" anche inserendo l'area di Stoccaggio R4, come rilevato da ARPAS nel verbale relativo alla visita ispettiva, trasmesso con nota prot. 28210 del 22.12.2023.*
- 7. Invio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura vigente.*
- 8. Invio del Certificato di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori immediatamente prima dell'inizio della messa in esercizio con i rifiuti (come da cronoprogramma proposto dal CIM).*
- 9. Invio del Sistema di Gestione Ambientale, comprensivo di tutti gli allegati, quali procedure, istruzioni e piani, e invio idonea documentazione attestante la data di avvenuta adozione dello stesso.*
- 10. Risccontro di aver attivato la procedura di cui all'art.9 del DPR 151/2011 al fine del rilascio di un verbale di visita in corso d'opera da parte dei VVF.*
- 11. Manuale di Gestione SME. Precisato che il documento risulta a cura del Proponente e la normativa non ne prevede l'approvazione, tuttavia, si chiede al Gestore di sanare le criticità evidenziate nella nota ARPAS prot. n. 36126 del 01/10/2024. In particolare, si chiede di valutare ulteriormente ed accuratamente l'adeguatezza della strumentazione installata richiedendo al costruttore una relazione di approfondimento (datata e firmata) circa la gestione dei punti di attenzione evidenziati e di eventuali aggiornamenti sulla conformità degli analizzatori alla QALI.*
- 12. Risccontro dell'avvenuto collegamento dello SME con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA).*
- 13. Risccontro dell'avvenuto ripristino della stazione meteorologica di monitoraggio che deve garantire la registrazione in continuo dei dati.*
- 14. Invio della documentazione attestante la verifica e certificazione del calcolo dell'efficienza generale dell'impianto da un punto di vista energetico (R) **da parte di un esperto esterno** come previsto nel quadro prescrittivo All. 1 § 6.10 punto 2.*
- 15. Invio dei nominativi degli impianti destinatari dei rifiuti prodotti durante le ordinarie attività (ceneri pesanti o scorie, ceneri leggere o volanti, PSR e rifiuti liquidi da raffreddamento scorie e altri accumulati nel buffer tank) con allegata copia del contratto di disponibilità a ricevere i rifiuti degli stessi.*
- 16. Vista l'ultima versione del PMC_rev12 trasmesso dal CIM con nota prot. n. 900 del 16.12.2024 è opportuno che la relazione circa le modalità di gestione dei rifiuti prodotti venga uniformata a quanto indicato nel PMC stesso. Altresì nella relazione dovranno essere indicati i siti di destinazione finale (impianti di recupero/smaltimento) del rifiuto e le modalità di recupero attivate.*
- 17. Provvedere al completo ripristino delle aree deteriorate in particolar modo le aree della sezione impiantistica dedicata al caricamento dell'ammoniaca.*
- 18. Si chiede che il Proponente fornisca una relazione di sintesi della campagna svolta nell'anno*



2020, di cui ha già fornito i rapporti di prova, con l'indicazione dell'ubicazione dei campionamenti e di informazioni circa la provenienza dei campioni (profondità di prelievo/top soil, campione composito/puntuale, etc.).

19. Aggiornamento della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento facendo riferimento al D.M. 104 del 15/04/2019, abrogativo del precedente D.M. 272/2014, tenendo in debito conto la dichiarazione del Professionista estensore della versione già presentata ovvero: "Le caratteristiche chimiche e fisiche delle sostanze presenti e la natura e la geologia della zona in cui è sito il Centro non permettono di escludere a priori il rischio di inquinamento delle acque e del suolo e sottosuolo in caso di eventi accidentali di rilascio sostanze".

Si chiede che la valutazione sia redatta sulla base dei seguenti aspetti:

- il modello idrogeologico del sito definito a seguito dello studio idrogeologico;
 - l'integrità dei presidi ambientali e delle superfici impermeabilizzate adibite ad aree di stoccaggio;
 - lo stato di conservazione e usura delle aree circostanti i recipienti per escludere condizioni di ammaloramento dello strato superficiale (presenza di crepe, fessure, screpolature, etc.);
 - la presenza di caditoie, cunette, ulteriori vie di migrazione o recettori sensibili in prossimità delle aree di stoccaggio delle sostanze oltre soglia
 - l'effettiva possibilità di inquinamento delle acque e del suolo e sottosuolo in caso di eventi accidentali di rilascio delle sostanze analizzate, valutata alla luce dei punti precedenti.
20. Aggiornare il sito web di riferimento dando le principali informazioni alla popolazione sull'impianto e sulle attività in programma con le tempistiche.

Dalla messa in esercizio con combustibile rifiuti fino all'avvenuto collaudo:

1. Dovrà essere verificato lo studio computerizzato della dinamica dei fluidi con l'impianto in funzione, trasmettendo i risultati entro la data del fine collaudo.
2. È fatto divieto di termovalorizzare rifiuti sanitari e speciali fino a quando non saranno trasmessi a Provincia e ARPAS i dati richiesti nel quadro prescrittivo al punto All. 1 § 6.6 punto 5.
3. Visto quanto emerso durante la fase di verifica e da quanto riferito dal CIM, si prescrive un monitoraggio degli impatti olfattivi nella sezione di ricezione al fine di valutare l'efficacia della barriera osmogenica installata e poter valutare le misure necessarie in fase di riesame. Le misure di emissioni odorigene dovranno essere concordate con ARPAS. Le campagne dovranno concludersi durante la fase di collaudo funzionale e i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia e all'ARAPS entro 30 giorni dalla chiusura del collaudo.
4. Le ceneri pesanti o scorie devono essere destinate ad attività di recupero in impianto autorizzato come da contratto.
5. Al fine di consentire al gestore di effettuare la caratterizzazione chimica dei rifiuti, procedere alla omologazione degli stessi verso gli impianti di destino e attivare i conferimenti, lo stoccaggio massimo istantaneo consentito è pari a:
 - 200 m³ o 29 giorni per le scorie o ceneri pesanti (EER 19 01 12 o 19 01 13*);
 - 75 m³ o 48 giorni per le ceneri leggere (EER 19 01 05*);
 - 75 m³ o 43 giorni per le PSR (EER 19 01 07*).

alla fine del collaudo il gestore è tenuto a trasmettere:

1. L'organigramma che intende attuare nella fase successiva alla transitoria (allegato 3 del SGA) con



indicate tutte le principali figure.

2. *La certificazione di avvenuta formazione del personale per le attività da intraprendere in fase a regime secondo quanto programmato nel Piano di formazione.*
3. *L'autorizzazione dei vigili del fuoco.*
4. *La dichiarazione di Agibilità.*
5. *Al termine dei lavori, e comunque non oltre 10 giorni dal 1 termine del periodo di collaudo operativo dell'impianto si dovrà prevedere l'immediato smantellamento dei cantieri, lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere e il ripristino della funzionalità e dell'originario assetto morfologico e vegetazionale delle aree interessate dai lavori, come da prescrizione All. 1 § 6.3 punto 5.*

art.4.Il proponente è tenuto a adeguare la Domanda di riesame con valenza di rinnovo di cui all'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006, redatta sull'apposita modulistica predisposta dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, contenente tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, aggiornata allo stato attuale degli impianti e riferita alle conclusioni sulle BAT, precisando che tale istanza dovrà essere presentata entro 60 dall'emanazione del presente atto. Qualora non si rispetti il reiterato termine oggetto per altro anche di Diffida, D.D. n. 371 del 15.04.2024 da parte della scrivente Autorità, l'A.I.A. di cui alla D.D. n. 1289 del 29.07.2015 si deve intendere decaduta.

art.5.La suddetta domanda di riesame dovrà tener conto oltre che dei contenuti della richiamata diffida, D.D. n. 371 del 15.04.2024 anche della decisione in merito al trattamento del rifiuto ceneri leggere, considerato che l'AIA prevede la loro inertizzazione nell'impianto e che il CIM aveva comunicato che l'impianto di inertizzazione esistente è talmente ammalorato da richiedere la realizzazione di un nuovo impianto per il quale non erano disponibili i fondi. Pertanto, è necessario che il CIM comunichi la propria decisione a tal riguardo, che sarà valutata in sede di riesame, con l'analisi costi benefici che dimostri che dal punto di vista economico e ambientale sia conveniente l'inertizzazione da realizzare in impianti esterni.

art.6.Di dare atto che la presente verifica ha riguardato esclusivamente gli aspetti ambientali, fatti salvi tutti gli altri pareri, nullaosta, autorizzazioni e concessioni comunque denominati, di competenza degli altri Enti e pertanto non esime il richiedente dall'ottenimento degli ulteriori pareri ed autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti.

art.7.la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;

art.8.avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna di Cagliari nel termine di 30 gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della contestuale pubblicazione del medesimo sul portale istituzionale dell'Ente, intendendo che in tale modo sia stata data piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Procedimento
Maria Grazia Buttau

IL DIRIGENTE

vista la proposta di determinazione presentata dal Responsabile del procedimento;

visto l'art. 6, comma 1, lett. e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ritenuto che non vi siano motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;



accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile d. L. n. 43/1998, all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DETERMINA

l'approvazione della proposta di determinazione come sopra formulata e la conferma del dispositivo.

Il Dirigente
Vincenzo Zanzarella

Elenco firmatari



PROVINCIA DI NUORO
Aoo A480957
Prot. N. 923 del 15/01/2025

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Zanzarella Vincenzo

DATA FIRMA: 14/01/2025 15:34:23

IMPRONTA: 31633766393233356563663965323132316165336363653834323334613435623564386535663137